

Gli atti di concessione devono determinare i diritti ed obblighi del concessionario alla scadenza della concessione, e riservare alle autorità competenti: 1° il diritto di autorizzare altre tranvie sia a sboccare sulle linee concesse, sia a raccordarsi colle stesse; 2° il diritto di accordare a queste nuove imprese la facoltà, mediante congrua indennità, di far circolare i propri veicoli sopra tronchi della tranvia concessa. Questa facoltà è qualificata « diritto di percorso ». Essa mira a favorire la concorrenza e ad evitare ogni monopolio. Con una disposizione in armonia colla legge 10 maggio 1862 sui pedaggi, *gli atti di concessione di tranvie non possono interdire il rilascio di concessioni concorrenti. Ogni stipulazione in contrario sarebbe nulla.*

Inoltre gli atti di concessione devono riservare alle autorità competenti il diritto di riscattare la concessione e determinare le condizioni del riscatto.

La legge prescrive che le innovazioni nei modi di trazione e di trasporto devono, previa inchiesta e sentite le autorità comunali e provinciali, riportare l'approvazione del Governo. Prescrive che i regolamenti di polizia riflettenti l'esercizio delle tranvie emanano, coll'approvazione del Governo, dall'autorità che ha dato la concessione; dà facoltà al Governo di revocare con Regio Decreto la concessione accordata; infine estende alle tranvie la legge 23 febbraio 1869 riflettente le cessioni di concessioni di ferrovie. Un Regio Decreto 10 settembre 1875 regola l'esecuzione della legge sulla concessione di pedaggi e sulle tranvie, per quanto riguarda le inchieste e le aggiudicazioni pubbliche. La polizia delle tranvie è regolata attualmente dai Regi Decreti 7 febbraio 1898 e 2 dicembre 1902.

La legge 9 luglio 1875 sulle tranvie non contempla che le concessioni da emanare in avvenire. Quale era la condizione legale delle concessioni rilasciate dai Comuni prima della legge? Queste linee si svolgono in parte sulle strade nazionali, il cui uso poteva in ogni tempo venir tolto ai concessionari dal Governo; esse versavano quindi in una condizione illegale. Il Governo emanò pertanto la legge 3 febbraio 1892 che suona: « Il Governo è autorizzato a regolarizzare mediante concessioni nuove, a trattativa privata, senza distinzione delle strade usufruite, le concessioni di tranvie date da Comuni anteriormente alla legge 9 luglio 1875 ». La presentazione di tale disegno di legge che conferiva al Governo il diritto di dare nuove concessioni senza consultare i Comuni interessati, provocò da questi vive recriminazioni. Invero parecchie di tali concessioni stipulavano il passaggio gratuito della sede stradale al Municipio concedente al termine della concessione, e la facoltà nel Comune di riscattare al valore peritale il materiale mobile. Ma le